

XVI.

TORNATA DEL 20 GENNAIO 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — *Elenco di omaggi — Sunto di petizioni — Comunicazione di relazione della Commissione di vigilanza per la Cassa dei depositi e prestiti; di elenco di decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti; e di una lettera del ministro dell'interno per un nuovo differimento del funerale anniversario pel Re Vittorio Emanuele — Congedi — Resoconto del ricevimento fatto dalle LL. MM. alla Deputazione del Senato il primo giorno dell'anno — Commemorazione dei senatori Ranieri, Pica e Carrara — Parole dei senatori Auriti, Canonico, Pierantoni e del ministro della guerra — Sorteggio degli Uffici — Proposta del ministro della guerra d'inversione dell'ordine del giorno, cui si associa il senatore Cavallini, consentita — Approvazione per articoli dei tre seguenti progetti di legge: 1° Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo; 2° Modificazioni agli articoli 122 a 125, 137, 138, 139 e 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito; 3° Determinazione e riscossione del contributo delle provincie e degli altri enti interessati nelle opere idrauliche di seconda categoria.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 40.

È presente il ministro della guerra; più tardi interviene il ministro dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Atti diversi e comunicazioni.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il capitano Pietro Bosco, di un suo scritto intitolato: *Pensieri di Napoleone I sull'istruzione ed educazione*;

Il signor Lorenzo Michelangelo Billia, di una sua pubblicazione col titolo: *La filosofia cristiana nel convito di Baldassare*;

Il municipio di Roma, del *Bollettino degli atti pubblicati da quella Giunta municipale dal 1° maggio al 31 agosto 1887*;

La regia Accademia medica di Roma, del 3° volume, serie 2^a, degli *Atti di quella regia Accademia*;

Il Ministero della pubblica istruzione, dei *Fascicoli delle notizie degli scavi dei mesi di settembre e ottobre 1887 e di una seconda relazione sull'ordinamento del servizio archeologico*;

Il deputato al Parlamento barone di Palizzi per incarico del signor Felice Pellicano, delle *Memorie del canonico Paolo Pellicano*;

Il direttore generale delle regie poste, di 4 esemplari dell'*Elenco dei giornali e delle opere periodiche che si pubblicano in Italia*;

Il signor Carlo Spampinato di un suo opu-

scolo col titolo: *L'Egoismo nei suoi vari aspetti e l'Italia*;

Il prof. A. Zaccaria, dei suoi *Cenni biografici di Marco Minghetti*;

Il signor Ghino Valenti di un suo scritto intitolato: *Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*;

Il senatore Pierantoni, di un volume contenente: *Discorsi da lui pronunciati in Senato sul disegno di legge per modificare l'ordinamento universitario*;

M. Andrea De La Ville, di alcune sue *Poesie precedute da una lettera del conte Terenzio Mamiani*;

Il senatore comm. Paoli, di un suo *Libro giuridico sul matrimonio rispetto ai beni*;

Il senatore Caracciolo di Bella, di una sua pubblicazione col titolo: *Dieci anni di politica estera*;

Il prof. comm. Tacchini, del *Calendario dell'Osservatorio dell'Ufficio centrale di meteorologia al Collegio Romano per l'anno 1888*;

Il senatore Malvezzi, di un volume intitolato: *Acta nationis Germanicae Universitatis Bononiensis*;

Il Ministero degli affari esteri, dell'*Elenco degli atti internazionali conchiusi dal Regno d'Italia e da quello di Sardegna in vigore al 1º settembre 1887*;

Il signor Umberto Camuzzoni, di una sua *Pubblicazione in memoria del Re Vittorio Emanuele II*;

Il senatore Lampertico, di un suo *Studio sulla legge di abolizione ed affrancazione delle decime*;

Il sindaco di Torino, di 10 esemplari di un opuscolo contenente il *Discorso pronunciato dal deputato Villa nell'inaugurazione del monumento a Giuseppe Garibaldi*;

L'avv. Giuseppe Migone, di un suo *Inno a Leone XIII*;

Il Ministero dei lavori pubblici, della *Relazione sul servizio postale italiano nel 1885-1886*;

Il rettore del collegio-convitto nazionale di Genova, di un *Opuscolo commemorativo del Re Vittorio Emanuele II*;

I prefetti di Firenze, Grosseto, Milano e Arezzo, degli *Atti di quei Consigli provinciali per l'anno 1886-87*.

Lo stesso senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 6. Alcuni negozianti di oggetti d'arte e di antichità di Roma fanno istanza al Senato onde ottenere che venga modificata la tassa di esportazione sugli oggetti d'arte e di antichità.

« 7. Alcuni negozianti di oggetti d'arte e di antichità di Torino fanno istanza, ecc., ecc.
(*Identica alla precedente*).

« 8. Parecchi farmacisti di diverse città del Regno d'Italia fanno istanza al Senato onde ottenere che vengano introdotte alcune modificazioni nel Codice sanitario.

« 9. Alcuni negozianti di oggetti d'arte e di antichità di Napoli fanno istanza al Senato onde ottenere che venga modificata la tassa di esportazione sugli oggetti d'arte e di antichità.

« 10. Alcuni negozianti di oggetti d'arte e di antichità di Venezia, fanno istanza, ecc.
(*Identica alla precedente*).

« 11. Alcuni negozianti di oggetti d'arte e di antichità di Bologna, ecc.
(*Identica alla precedente*).

« 12. Alcuni negozianti di oggetti d'arte e di antichità di Lucca, ecc.
(*Identica alla precedente*).

« 13. Pegoretti Giovanni, di Venezia, ricorre al Senato onde ottenere provvedimenti per essere soddisfatto di un credito che allega di avere verso lo Stato per prestiti al Governo di Venezia negli anni 1848-49».

(*Mancante dell'autenticità della firma*).

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza dalla Commissione di vigilanza della Cassa di depositi e prestiti una lettera, della quale prego il senatore segretario Cencelli di volere dar lettura al Senato.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

« Roma, li 29 dicembre 1887.

« In osservanza del disposto dagli articoli 33 della legge 17 maggio 1863, n. 1270; 19 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, e 9 della legge 7 aprile 1881, n. 134, si onora il sottoscritto di presentare al Parlamento la relazione dal 1º gennaio 1884 a tutto l'esercizio finanziario 1885-86 della Cassa dei depositi e prestiti

e delle annesse aziende, Casse postali di risparmio, Monte delle pensioni degli insegnanti pubblici elementari e Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato.

« *Il presidente*
« VINCENZO ERRANTE ».

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario Cencelli, a dar pure lettura di una comunicazione della Corte dei conti.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

« Roma, il 31 dicembre 1887.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva, fatte dalla Corte dei conti nella 2ª quindicina di dicembre volgente.

« *Il presidente*
« DUCHOQUÈ ».

PRESIDENTE. È pure pervenuta alla Presidenza del Senato dal ministro dell'interno la seguente comunicazione.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

« Roma, addì 16 gennaio 1888.

« Pregiomi partecipare all'E. V. che, per imprevedute circostanze, il solenne funerale al Pantheon in commemorazione del 10º anniversario della morte del Re Vittorio Emanuele II, già stabilito pel 25 corrente, venne protratto al successivo giorno 26.

« *Pel ministro*
« G. DELLA ROCCA ».

PRESIDENTE. Chiedono un congedo di un mese per motivi di salute i senatori Torre di Caprara e Maglione.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi si intendono accordati.

Ho il dovere di rendere conto al Senato della visita di augurio fatta il primo dell'anno dalla Commissione nostra senatoria alle Loro Maestà il Re e la Regina.

Le Loro Maestà accolsero la Commissione

con l'usata benevolenza e ricambiarono gli auguri e le felicitazioni del Senato con parole umanissime.

Commemorazioni
dei senatori Ranieri, Pica e Carrara.

PRESIDENTE. Signori senatori, nell'intervallo dalle ultime adunanze del Senato dobbiamo deplorare la perdita di tre senatori: Antonio Ranieri, Giuseppe Pica e Francesco Carrara, dei quali leggerò brevi commemorazioni.

Nella notte tra il 3 e il 4 di questo mese moriva in Portici il senatore Antonio Ranieri.

Nato il dì 8 di settembre del 1806 in Napoli, il Ranieri iniziò la sua educazione con severi studi, e dopo gli avvenimenti del 1821 dovette emigrare col Troja, col Pepe e col Colletta.

Recatosi a Bologna a perfezionarsi nelle lettere, fu discepolo del Marchetti e del Mezzofanti.

Passò quindi a Firenze ed a Parigi, dove partecipò alla rivoluzione del 1830.

Tornato dopo lungo viaggiare a Firenze, strinse amicizia cogli uomini più cospicui per ingegno e patriottismo, e intrinsechezza particolare col più grande poeta italiano del secolo, Giacomo Leopardi. È noto a tutti che il Leopardi venne circondato di amoroze assidue cure più di fratello che di amico dal Ranieri, che ne raccolse l'ultimo sospiro e gli diede onorata sepoltura.

Tornò in patria per l'amnistia del 1834, ma prese poca parte ai moti del 1848, dei quali non approvava l'indirizzo.

Dal 1848 al 1860 Antonio Ranieri rimase a Napoli tra i più autorevoli di parte liberale, inteso a promuovere un migliore avvenire per la sua patria.

Adempite le sue speranze pei memorabili avvenimenti del 1860, egli si recava coi deputati di Napoli a Gröttammare, dove si trovava il re Vittorio Emanuele, per invitarlo ad occupare il Regno a nome delle popolazioni napoletane.

Dall'epoca dell'annessione di quelle provincie al Regno italiano il Ranieri venne per sette consecutive legislature chiamato a rappresentare il 6º collegio della città di Napoli alla Camera dei deputati.

Egli è autore di parecchi scritti che attestano dell'elevatezza del suo ingegno e della vastità della sua dottrina. Sono fra i più notevoli la

Storia d'Italia dal V al IX secolo, scritta con intendimenti ghibellini, e *l'Orfana dell'Annunziata*, pietosa istoria diretta a fine nobilissimo. Il suo ingegno e la bella fama di scrittore lo portarono al seggio di presidente del reale Istituto delle scienze di Napoli; e fino dal 1862 il Governo lo riputava degno di appartenere a quest'Alto Consesso; onore che egli allora stimò di non poter accettare, per non abbandonare i suoi elettori e la vita politica attiva, nella quale aveva fede di servire più utilmente la patria.

L'offerta gli veniva ripetuta verso la fine dell'anno 1882; ed egli allora l'accettava; ma la sua età avanzata non gli permise di prendere molta parte ai lavori del Senato, nel quale tuttavia lascia grata memoria di cittadino sincero amatore della patria e della libertà e di scrittore elegante che professò le lettere con intendimenti civili.

L'ultimo giorno dell'anno testè compiuto era pur l'ultimo della preziosa esistenza del senatore Giuseppe Pica.

Nato egli in Aquila nel 1813, e dedicatosi allo studio della giurisprudenza, cominciò giovanissimo ad esercitare l'avvocatura presso la Corte d'appello di quella città.

D'ingegno svegliato ed animato da sentimenti patriottici, destò ben presto i sospetti della polizia borbonica, che in occasione dei fatti di Rimini lo sostenne in carcere durante otto mesi.

Pubblicata la Costituzione nel 1848, il Pica prese molta parte alle vicende politiche che ne seguirono, e fu eletto per due volte, in aprile e in giugno di quell'anno, a deputato del Parlamento napoletano. Avvenuta la reazione del 1849, egli fu sottoposto a processo e condannato dalla Corte speciale di Napoli a 26 anni di ferri, condanna che espìo nei bagni penali di Procida, Montesarchio e Montefusco, con Carlo Poerio ed altri illustri compagni di sventura, e che terminò coll'esilio.

Ritornato in patria dopo gli avvenimenti del 1860, ebbe importanti e delicati incarichi durante la luogotenenza di Governo in Napoli. Fu poscia eletto deputato della nativa sua città di Aquila nella VIII legislatura, nella quale egli propose coraggiosamente la legge per la repressione del brigantaggio, la quale, fieramente contrastata, fu difesa da lui colla profonda convinzione di portare rimedio efficace alla piaga

del malandrinnaggio, che allora affliggeva alcune provincie del Mezzogiorno.

Dal novembre del 1873 appartenne a questo Alto Consesso, e vi portò sempre operoso ed attivo contributo in lavori attinenti a materie amministrative e legali, nelle quali aveva particolare competenza.

Il Pica apparteneva a quella schiera, che va spegnendosi, di generosi e prodighi di ogni maniera di sacrificio per la redenzione della patria, e che lascerà nella storia una traccia luminosa e feconda di nobilissimi esempi.

Onore alla sua memoria!

Francesco Carrara nacque in Lucca il 18 settembre del 1805. Avviatosi agli studi legali, si diede di preferenza al diritto penale; e, raccolta l'eredità scientifica di Giovanni Carmignani, svolse e fecondò le dottrine del maestro, e sui solidi fondamenti razionali gettati da lui, riuscì ad inalzare un bello e compiuto edificio di scienza criminale, nel quale la parte speculativa non va scompagnata dalla pratica.

Egli, così per i principî come per il metodo, appartiene a quella scuola di giureconsulti che nel secolo scorso, dopo avere rifatto di pianta tutta la scienza penale, condusse i Principi a riformare la legislazione, che ritraeva ancora la barbarie del medio evo. A questa che fu gloria d'Italia, diede largo contributo la Toscana, ed il Carrara può dirsi l'ultimo e degno rappresentante di quella scuola.

Come molti dei suoi predecessori, egli fu espositore facondo delle dottrine penali, e difensore valentissimo nei tribunali. Chiamato all'università di Pisa a quella cattedra dalla quale per tanti anni aveva insegnato con plauso il Carmignani, ne ravvivò lo splendore; caro alla gioventù, la istruì con amore, dando ai giovani intelletti nutrimento di scienza concordata, non fantasie solitarie.

La sua vita tutta assorbita dagli studi, dalla cattedra, dal fóro, non ha avvenimenti degni di memoria. Di spiriti liberalissimi, aiutò colla parola e coll'opera il risorgimento della patria, e fu deputato al Parlamento nella IX e nella X legislatura per i collegi di Lucca e Capannori.

Entrò in Senato nel 1876, e con raro esempio prese titolo per esservi ammesso dalla ventesima categoria, che comprende coloro i quali con servizi o meriti eminenti illustrarono la

patria. L'età grave e i doveri d'insegnante e di avvocato, gli impedirono di prender parte ai molti lavori legislativi; ai quali però non rimase affatto straniero, per l'estimazione in cui era tenuto dai ministri che nelle materie penali di frequente lo consultavano.

Le sue opere sono in mano di tutti, ed è inutile di farne qui particolare rassegna. Il pregio in cui sono tenute dagli uomini di scienza e di pratica, ne attesta il valore.

Mori a Lucca il 15 di questo mese, compianto dalla gioventù e dai suoi concittadini che gli hanno fatto solenni funerali. Egli ha onorato la scienza e la patria, ed ha meritato queste lodi e questi compianti.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Auriti.

Senatore AURITI. Parecchie eminenti qualità facevano veneranda la figura del rimpianto nostro collega Giuseppe Pica.

Dottrina solida con rara modestia e semplicità di modi, forza eroica con bontà squisita d'animo, carattere nobile che in tutta la vita in tutti gli atti fu sempre rivolto ad alti ideali.

Fu patriotta invito, fervido ed equanime nel tempo stesso, quale

*Non civium ardor prava jubentium,
Non vultus instantis tyranni
Mente quatit solida.*

Fu avvocato dotto, integerrimo, disinteressato: secondo l'antica definizione, *vir probus dicendi peritus*.

Come patriotta, subì persecuzioni, carcere, bando dalla città nativa fin dalla prima gioventù; e più tardi, in pena della parte notevole che aveva avuta nelle vicende del 1848, scontò quel decennio di galera che ebbe comune con Poerio, Settembrini, Spaventa, martirio dei più illustri napoletani che valse ai Borboni l'esecrazione del mondo civile.

Avete, o signori, già udito che deputato nella VIII legislatura non ebbe timore d'affrontare l'impopolarità, legando il suo nome a una legge che parve disumana, e non era che un complesso di guarentigie di giustizia, determinando le pene, imponendo le forme di regolari giudizi all'uso, *ex lege*, della forza in quello stadio di guerra san-

guinosa, terribile per la distruzione del brigantaggio.

Come avvocato, bastava udirlo una volta per definirne il carattere.

Non mai un assunto sofisticato, non mai argomentazioni artificiose; era un'esposizione piana, precisa; i precetti anche i più astrusi di diritto venivano illustrati dal buon senso e posti d'accordo coll'equità con una parola facile, sobria, stringente, non di rado elegante.

Qual egli fosse, il Senato non ha potuto conoscerlo che in parte, poichè l'acquistò ad età tarda, logoro, più che dagli anni, dalle patite sofferenze.

E fu un grido di dolore quello che proruppe dal suo petto nella solenne discussione che si fece in Senato sulla pena di morte, quando egli disse che tutte le pene sono irrevocabili, non la sola dell'estremo supplizio; imperocchè i dieci anni da lui sofferti nei bagni coi ferri ai piedi chi li ha riscattati? Cessarono i patimenti pel futuro, ma fu cancellato il passato? Chi cancellò i solchi lasciati nello spirito e nel corpo, il lutto domestico, lo sperpero dei beni?

Ma confortati, o magnanimo, non è cancellata nemmeno la gloria che sopravvive nella memoria di quei nobili patimenti! Gli Italiani li ricorderanno sempre alle nuove generazioni proponendo come esempio ai giovani più generosi questa santificazione della vita per la virtù dei sacrifici in pro della patria (*Benissimo, bene*).

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Io ho sempre considerato Francesco Carrara come mio maestro, e mi teneva onorato della sua amicizia da me cordialmente ricambiata.

Non posso quindi non aggiungere anche io una affettuosa parola alla bella commemorazione fatta dall'egregio nostro presidente.

Stella luminosa in quella pleiade che cominciò a manifestarsi nella possente parola di Cesare Beccaria, che fu continuata nelle splendide e nobili figure di Mario Pagano, di Gian Domenico Romagnosi, di Filangieri, di Niccolini, di Carmignani, di Pellegrino Rossi, pleiade che forma lo splendore della scuola penale italiana, - Francesco Carrara, discepolo di Giovanni Carmignani, oso dire ha superato il maestro.

Due cose principalmente rendono splendida,

per me, la sua figura: il valore dei suoi libri, l'amore che egli portava ai giovani.

Non vi è studioso, non vi è giurista, non vi è magistrato che, ricorrendo ai suoi dotti volumi, non trovi sopra ogni questione delle penali discipline toccato con singolare nettezza e con naturale eleganza di forma il nodo vero della questione, il rigore del criterio giuridico, sottile ed inappuntabile delle varie opinioni, delle varie legislazioni; infine lo scioglimento logico, sempre spontaneo, convincente, della controversia.

Non vi è giovane giurista di qualche valore, il quale non abbia ricevuto da lui incoraggiamento nei primi suoi passi, conforto a progredire, stimolo affettuoso a studi e ad opere più profonde.

In ciò si rileva il carattere di un animo nobile, il vero sigillo di un ingegno superiore.

Mentre d'intorno a noi vengono, a poco a poco, cadendo i migliori, come le foglie in autunno, lasciando mesto e deserto l'albero della vita, è dolce il riguardare talvolta figure come questa. Poichè, se Francesco Carrara lasciò nei suoi volumi un monumento *aere perennius* nella storia della scienza e della legislazione penale, non pure italiana, ma oso dire, europea, egli tramandò ai giovani italiani questo utile esempio: che l'amore della patria meglio si manifesta coi forti e pazienti studi, colle opere robuste che ne sgorgano, anzichè colle ciance canore e brillanti di una sterile agitazione superficiale.

L'ultima parola di Francesco Carrara fu un voto per la sollecita conversione in legge del progetto di Codice che deve dare infine all'Italia l'unità della legislazione penale.

Mi sia permesso augurare che l'ultimo desiderio del grande criminalista diventi ben presto una realtà.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Onorevoli colleghi! L'elogio degli uomini sommi spetta a coloro che grandi cose fecero per la patria. Quindi io non ho nessun titolo per portare la parola in lode di uomini che uscirono da questa vita terrena circondati dall'ossequio e dal rispetto, non solo della nazione, ma dei popoli civili.

Tuttavia, se è vero che ciascuno ha una patria locale, dentro la grande patria, e che qui

suonano sempre caldi e vivi i sentimenti di gratitudine, e di riconoscenza, permettete a me di dire, per la carità del loco natio a nome della regione abruzzese, a nome della gioventù meridionale e della bella regione dei monti apuani, alla quale mi uniscono grate memorie di gioventù, una parola per Giuseppe Pica, Antonio Ranieri e Francesco Carrara.

Giuseppe Pica appartenne a quella generazione di forti abruzzesi, che sfidò l'ira del Borbone e che ci educò al magnanimo sentimento che tutto si doveva alla patria schiava, nulla all'egoismo dell'individuo.

All'esempio del suo martirio noi ci educammo a pensare che l'antico regno dei Normanni e degli Svevi, aduggiato dalla triste signoria borbonica, si doveva risolvere nella grande forma dell'unità italiana.

Giuseppe Pica, rientrato nella vita libera, diventato cittadino italiano, non ambì uffici, visse della sua professione, e nel fóro lascia due grandi tradizioni: la brevità e la precisione del pensiero, carattere dei giureconsulti romani; l'onestà, che dev'essere precipuo patrimonio del magistero della difesa.

Io l'ebbi sempre benevolo amico, e ricordo che, pochi giorni or sono, parlando delle ingiuste attribuzioni che spesso la politica dà alle opere degli uomini, ricordava che egli non aveva il merito di essere stato l'autore di quella legge, che comunemente si chiama legge Pica. Era dovere imperioso difendere la patria dalle sedizioni e dal brigantaggio. Tutte le storie insegnano all'uomo la virtù della salute della patria; ma Giuseppe Pica nulla ebbe di originale ed individuale in quell'opera collettiva del Parlamento italiano, fece soltanto il suo dovere emendando ed abbreviando il disegno di legge.

Antonio Ranieri fu il primo consolatore del Leopardi, ma nell'amore al cittadino di Recanati egli sentiva l'amore di tutte le sventure popolari; l'ultima sua ora di vita è stata simile a quelle della prima gioventù, perchè il suo testamento è un monumento di carità.

Coll'*Orfana dell'Annunziata* egli per primo annunciò la necessità di pensare alle classi derelitte. Egli partì da questa vita nel momento in cui la revisione delle Opere pie è uno dei doveri della società moderna.

Di Francesco Carrara, posso dire, perchè lo

ebbi amico e protettore in gioventù, che egli non è morto, perchè avanzano le sue opere, le memorie della sua gagliarda vita della cattedra e del fôro, alla cui ricchezza si debbono specchiare le generazioni future. Se è vero quello che diceva il cantore dei *Sepolcri* che l'urna dei forti accende l'animo ad egregie cose, nell'ora, in cui il Senato esaminerà la legge unificatrice del diritto punitivo, ascolterà la voce della scienza, che sopravvive alla tomba.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Ogni mia parola sarebbe superflua, dopo le nobili ed elevate commemorazioni fatte dal presidente del Senato e dagli onorevoli colleghi che mi precedettero, sulla perdita degli illustri senatori, di cui oggi rimpiangiamo la morte.

Il Governo si associa di cuore al dolore del Senato, deplorando la perdita dei senatori Pica, Ranieri e Carrara, illustri per patriottismo e per scienza, ed il cui nome rimarrà imperituro negli annali della storia patria.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Occorre procedere alla rinnovazione degli Uffici, essendo scaduto il tempo in cui gli Uffici avevano vigore.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. procede al sorteggio degli Uffici, i quali risultano così composti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Amedeo
Acton Guglielmo
Amari
Amore
Andreucci
Arcieri
Bardesono
Barracco Alfonso
Bartoli
Bellinzaghi
Betti
Boncompagni-Ludovisi
Bucchia
Cadorna Carlo

Cadorna Raffaele
Cambray-Digny
Cantoni
Caracciolo di Bella
Casalis
Cipriani
Colocci
Corte
Costa
Cucchiari
De Sauget
Deodati
Diana
Di Santa Elisabetta
Di Scalea
Errante
Faina
Ferrara
Finali
Garzoni
Giorgini
Guerrieri-Gonzaga
Guicciardi
Irelli
Loru
Marescotti
Martinengo
Michiel
Migliorati
Mirabelli
Moleschott
Morelli Domenico
Morelli Giovanni
Moscuzza
Pandolfina
Pèoli
Pasella
Pecile
Petri
Pierantoni
Piroli
Pissavini
Rasponi
Rega
Riboty
Ricci
Rosa
Sauli
Sforza Cesarini
Tommasi
Turrisi-Colonna

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Tommaso
Alvisi
Artom
Atenolfi
Besana
Biscaretti
Bonelli Cesare
Bonelli Luigi
Borselli
Brioschi
Cagnola
Calcagno
Camuzzoni
Cannizzaro
Canonico
Celesia
Cesarini
Cialdini
Cornero
Corsi Luigi
Corsi Tommaso
Cosenz
D'Adda
D'Ancona
Danzetta
D'Azeglio
Del Giudice
De Riso
De Siervo
De Sonnaz Maurizio
Devincenzi
Di Robilant
Fasciotti
Finocchietti
Gadda
Gagliardi
Gamba
Giacchi
Giuli
Gorresio
Greco-Cassia
Jacini
Lampertico
Manfrin
Mischi
Mosti
Nitti
Pallieri

Palmieri
Perez
Riberi
Roissard
Sacchi
Sanseverino
Scacchi
Secondi
Serafini
Tittoni
Todaro
Tommasini
Trocchi
Vallauri
Vegezzi
Villari
Visconti-Venosta

UFFICIO III.

Allievi
Annoni
Arrigossi
Barbavara
Bertini
Borelli
Caccia
Castellano
Cavagnari
Cerruti
Colonna
Compagna
Corsini
Cusa
Dalla Valle
De Martino
Di Casalotto
Di Giovanni
Di Moliterno
Di Revel
Durando
Eula
Faraldo
Farina Agostino
Fedeli
Ferraris
Fiorelli
Fontanelli
Fossombroni
Ghiglieri
Giuliani

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1888

Griffini
 Guarini
 Lacaita
 La Loggia
 La Russa
 Majorana-Calatabiano
 Malvezzi
 Manfredi
 Manzoni
 Martinelli
 Medici
 Meneghini
 Merlo
 Orsini
 Pessina
 Pettinengo
 Pianell
 Pietracatella
 Piola
 Podestà
 Puccioni
 Scarabelli
 Semmola
 Sonnino
 Sertino
 Sprovieri
 Tabarrini
 Torre Federico
 Valsecchi
 Verdi
 Verga Carlo
 Vigliani
 Zini
 Zoppi

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Eugenio
 Acquaviva
 Acton Ferdinando
 Bargoni
 Bariola
 Benintendi
 Beretta
 Boncompagni-Ottoboni
 Bonelli Raffaele
 Bordonaro
 Borromeo
 Boyl
 Cacace
 Castagnetto

Cavalli
 Cavallini
 Cencelli
 Cocozza
 Colombini
 Consiglio
 Delfico
 Della Rocca
 Della Verdura
 Delle Favare
 De Simone
 De Sonnaz Giuseppe
 Di Sambuy
 Di Sartirana
 Duchoquè
 Farina Mattia
 Fazioli
 Ferrati
 Giustinian
 Gravina
 Longo
 Luciani
 Magliani
 Malusardi
 Mantegazza
 Marignoli
 Menabrea
 Messedaglia
 Montanari
 Palasciano
 Pallavicini
 Paternostro
 Pavese
 Perazzi
 Pernati
 Petitti
 Poggi
 Ricasoli
 Ridolfi
 Ruschi
 S. Cataldo
 San Martino
 Solidati-Tiburzi
 Sormani-Moretti
 Tamaio
 Tenerelli
 Tornielli
 Torre Carlo
 Torrearsa
 Verga Andrea
 Visone

UFFICIO V.

Alferi
 Angioletti
 Arezzo
 Assanti
 Auriti
 Barracco Giovanni
 Basile
 Berardi
 Bertolè-Viale
 Boccardo
 Boschi
 Bruno
 Bruzzo
 Cabella
 Calabiana
 Calenda
 Camozzi-Vertova
 Camerata-Scovazzo
 Caracciolo di S. Teodoro
 Casaretto
 Chiavarina
 Ciccone
 Colapietro
 Collacchioni
 Correnti
 Corti
 Cremona
 De Gasparis
 Di Bagno
 Dossena
 Florio
 Figoli
 Fornoni
 Frisari
 Fusco
 Guarneri
 Lauri
 Linati
 Lovera
 Macry
 Maglione
 Massarani
 Melodia
 Mezzacapo
 Miraglia
 Morandini
 Morosoli
 Niscemi
 Pacchiotti

Pastore
 Plezza
 Piedimonte
 Prinetti
 Robecchi
 Rossi Alessandro
 Rossi Giuseppe
 Saracco
 Scalini
 Schiavoni
 Spalletti
 Tamborino
 Tanari
 Torremuzza
 Vitelleschi

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe per primo la discussione del progetto di legge sui rimboscamenti; però l'on. ministro della guerra ha fatto sapere alla Presidenza che il signor ministro di agricoltura, industria e commercio è impegnato in una discussione all'altro ramo del Parlamento, e non potrà essere presente in Senato. Di qui verrebbe la necessità d'invertire l'ordine del giorno. Io domando al Senato se crede di dover fare questa inversione, o se veramente, anche per l'esiguo numero dei senatori presenti a questa tornata, vuol rimandare la discussione delle leggi poste all'ordine del giorno a domani.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Dopo le parole dette dal signor presidente, vorrei pregare il Senato ad ammettere l'inversione dell'ordine del giorno, ed a discutere il n. 3 e il n. 4, che sono due disegni di legge, l'uno per gli « Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo »; l'altro per « Modificazioni agli articoli 122 e seguenti del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito ».

Io fo questa preghiera al Senato perchè sarebbe importante che queste due leggi venissero dal Senato discusse e, come spero, approvate, per poter sollecitamente pubblicare quella al n. 3 dell'ordine del giorno che è già stata approvata dall'altro ramo del Parlamento,

e poter portare alla Camera dei deputati quella al n. 4.

Quindi la mia preghiera è quella che il Senato ammetta la inversione dell'ordine del giorno nel senso da me indicato.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io intendeva appunto di proporre, in conformità delle osservazioni fatte dall'onorevole presidente e dall'onorevole ministro della guerra, di discutere prima gli altri progetti di legge che sono all'ordine del giorno, numeri 3, 4 e 5, riservando poi la discussione sul primo, riguardante i rimboscamenti, quando venga al Senato il ministro d'agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. Domando al Senato se approva questa proposta d'inversione dell'ordine del giorno.

(Approvato).

Approvazione del progetto di legge: « Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo » (N. 12).

PRESIDENTE. Allora incominciamo dal n. 3: « Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo ».

Prego il senatore segretario Corsi di leggere questo progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

(V. stampato N. 12).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Art. 1.

Sono ufficiali in congedo:

- a) gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario;
- b) gli ufficiali di complemento;
- c) gli ufficiali di milizia territoriale;
- d) gli ufficiali di riserva.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 1.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

A senso del prescritto dall'art. 5 della legge 17 ottobre 1881, n. 435 (serie 3^a), gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza, e secondo la loro attitudine, chiamati a prestare uno dei servizi seguenti:

a) servizi speciali, per i quali non sono nell'attuale ordinamento del regio esercito stabiliti appositi personali;

b) servizi propriamente territoriali, in sostituzione di ufficiali in attività di servizio;

c) servizi di milizia mobile e territoriale;

d) servizi accessori presso l'esercito mobilitato;

e) servizi d'impieghi speciali nella milizia territoriale.

La chiamata degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario a prestare uno dei servizi sopraccennati, ha luogo per decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 3.

I sottotenenti di complemento di nuova nomina hanno, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) se provenienti dai militari di truppa di 1^a categoria, debbono ultimare sotto le armi, come sottotenenti, la loro ferma; e se già l'avessero ultimata come militari di truppa, e così pure se provengono dai volontari di un anno, debbono prestare tre mesi di servizio come sottotenenti di complemento;

b) se provenienti dai militari di truppa di 2^a o 3^a categoria, debbono prestare tre mesi di servizio come sottotenenti di complemento.

Gli ufficiali di complemento di qualsiasi grado hanno, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

c) tutti gli ufficiali di complemento possono essere chiamati in servizio, ogniqualvolta venga richiamata alle armi per istruzione la rispettiva classe di nascita ascritta alla 1^a categoria;

d) gli ufficiali di complemento assegnati alla milizia mobile possono inoltre essere chiamati in servizio, allorchè si costituiscono i reparti di milizia mobile cui sono ascritti;

e) gli ufficiali di complemento possono pure essere chiamati in servizio, previo loro consenso, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo.

La chiamata in servizio degli ufficiali di complemento ha luogo per decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 4.

In tempo di pace, gli obblighi di servizio degli ufficiali di milizia territoriale sono i seguenti:

a) i sottotenenti di nuova nomina possono essere chiamati in servizio per una istruzione della durata di un mese;

b) tutti indistintamente possono essere chiamati in servizio allorchè vengono costituiti i reparti di milizia territoriale cui sono ascritti;

c) gli ufficiali di milizia territoriale possono inoltre essere chiamati in servizio per loro istruzione o per speciali servizi di milizia territoriale, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo, previo però loro consenso.

La chiamata degli ufficiali di milizia territoriale ha luogo per decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 5.

In tempo di pace, gli ufficiali di riserva non hanno obbligo di servizio.

(Approvato).

Art. 6.

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito e durante lo stato di guerra, tutti indistintamente gli ufficiali in congedo sono costantemente a disposizione del Governo per essere chiamati in servizio.

Gli ufficiali di riserva non possono essere assegnati a corpi mobilitati, se non previo loro consenso.

Cessato lo stato di guerra, gli ufficiali in congedo chiamati in servizio sono ricollocati in congedo, conservando il grado di quale siano rivestiti all'atto del congedamento.

In tempo di guerra, la chiamata degli uffi-

ciali in congedo ed il loro ricollocamento in tale posizione hanno luogo per decreto ministeriale.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Gli ufficiali attualmente effettivi alla milizia mobile possono esser chiamati in servizio allorchè vengono costituiti i reparti di milizia mobile cui sono ascritti.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni di cui al comma a) dell'articolo 3 non sono applicabili ai militari di 1ª categoria che nel giorno della promulgazione della presente legge già fossero arruolati nel regio esercito.

(Approvato).

Art. 9.

È abrogata la legge 29 giugno 1882, n. 830 (serie 3ª), nella parte riguardante gli obblighi di servizio degli ufficiali di complemento di riserva e di milizia territoriale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni agli articoli 122 a 125, 137, 138, 139 e 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito » (N. 16).

PRESIDENTE. Si passa al n. 4:

« Modificazioni agli articoli 122, 125, 137, 138, 139 e 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito ».

Domando all'onorevole signor ministro della guerra se accetta gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale o se vuole che la discussione si apra sul progetto ministeriale.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra. Accetto le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora si dà lettura del progetto di legge modificato.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 16).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si procede alla discussione degli articoli.

Si rileggono gli articoli.

Il senatore *segretario*, CORSI L. legge:

Art. 1.

Agli articoli 122, 123, 124 e 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito stato approvato con reale decreto 17 agosto 1882, n. 956, sono sostituiti i seguenti:

Art. 122. — L'obbligo di servizio, di cui all'art. 1 della presente legge, si compie dai militari di 1^a categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

Esso decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun arruolato è iscritto compiono il 21° anno di età.

I militari di 1^a categoria in congedo illimitato appartengono successivamente all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1^a categoria.

Art. 123. — La ferma è, a seconda de' casi, di anni cinque, di quattro, di tre, di due e di un anno.

La ferma di anni cinque e di anni uno decorre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.

La ferma di anni quattro, di anni tre e di anni due decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale l'arruolato è iscritto compiono il 21° anno di età.

Art. 124. — Contraggono la ferma di anni cinque i sottufficiali delle varie armi, coloro che si arruolano nell'arma dei carabinieri reali, i capi armaiuoli, gli allievi sergenti, i maniscalchi, i musicanti, i vivandieri, gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena, i militari

dei depositi cavalli stalloni ed i militari riammessi in servizio in qualsiasi arma e di qualsiasi grado;

quella di anni quattro gl'iscritti di leva assegnati alla cavalleria e coloro che si arruolano come volontari ordinari in quest'arma;

quella di anni tre gl'iscritti di leva assegnati alle altre armi e coloro che si arruolano volontari ordinari nelle armi stesse;

quella di anni due gl'iscritti di leva che per ragione del numero estratto vengono assegnati a quella parte del contingente di 1^a categoria per la quale nella legge annuale di leva sia così limitato il loro obbligo;

quella di un anno i volontari di un anno.

Art. 125. — Compiuta la ferma, tutti i militari di 1^a categoria sono, in tempo di pace, inviati in congedo illimitato, rimanendo ascritti all'esercito permanente.

I sottufficiali delle varie armi ed i militari con la ferma di anni uno, due o tre (ad eccezione di quelli delle compagnie operai) fanno poi passaggio alla milizia mobile e ad essa rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12° anno del loro obbligo di servizio.

I militari con la ferma di anni quattro o cinque (eccettuati i sottufficiali ai quali è applicabile il disposto del precedente alinea) non fanno passaggio alla milizia mobile, ma restano ascritti all'esercito permanente fino al 31 dicembre del nono anno dell'obbligo di servizio.

Decorso rispettivamente il detto periodo di tempo, tutti i militari passeranno a far parte della milizia territoriale.

È in facoltà del ministro della guerra:

1. Di anticipare l'invio in congedo illimitato della classe anziana, dopo il compimento dell'ultimo periodo d'istruzione tranne per l'artiglieria da campagna, in cui parte della classe anziana potrà essere congedata in principio del terzo periodo;

2. D'inviare in congedo illimitato per anticipazione, dopo il secondo periodo d'istruzione, parte della classe destinata ad un servizio di tre anni.

(Approvato).

Art. 2.

Agli articoli 137, 138 e 139 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito,

stato approvato con regio decreto 17 agosto 1882 n. 956, sono sostituiti i seguenti.

Art. 137. — Alla rafferma senza premio possono essere ammessi sotto le condizioni determinate dal regolamento:

1. I militari che hanno compiuto la ferma di cinque anni;

2. I caporali maggiori di tutte le armi compiuto che abbiano la ferma, non che i militari che si trovino già in condizioni da poter poi aspirare alla rafferma con premio;

3. I militari che abbiano compiuta una o più rafferme con premio.

Art. 138. — Alle rafferme con premio possono aspirare, purchè soddisfacciano alle condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e d'istruzione che sono determinate dal regolamento:

1. I carabinieri siano o no graduati e qualunque sia la loro provenienza, che abbiano compiuto sotto le armi cinque anni di servizio e non abbiano oltrepassata l'età di 40 anni;

2. I militari di truppa delle altre armi che abbiano compiuto 5 anni di servizio sotto le armi e non abbiano oltrepassata l'età di 36 anni.

Art. 139. — Semprechè riuniscano i requisiti di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:

1. A tre successive rafferme con premio i carabinieri reali, siano o no graduati, i sottufficiali degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, i sottufficiali dei depositi cavalli stalloni, i sottufficiali musicanti ed i capi armaiuoli;

2. A due rafferme con premio i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, i caporali appuntati e soldati delle compagnie di sussistenza, e depositi cavalli stalloni, i caporali e soldati musicanti, i caporali maniscalchi, i caporali e soldati trombettieri e i sellai.

Ai sottufficiali non compresi nel n. 1 del presente articolo saranno accordate le rafferme con soprassoldo di cui nella legge 8 luglio 1883, n. 1470.

(Approvato).

Art. 3.

Il caposoldo annuo di L. 150 stabilito dall'art. 146 del testo unico delle leggi sul reclu-

tamento dell'esercito, e che fu limitato ai soli sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali dall'art. 30 della legge 8 luglio 1883, n. 1470, è abolito.

È invece aumentato di quaranta centesimi l'assegno giornaliero dei detti sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali.

(Approvato).

Art. 4.

All'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, stato approvato con regio decreto 17 agosto 1882, n. 956, è sostituito il seguente:

Art. 121. Gli iscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare o vi servano in virtù di regio decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo di leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di 1ª categoria del rispettivo mandamento.

Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi; e qualora gli ufficiali dell'esercito permanente, dispensati dalla effettività di servizio per dimissione volontaria, non abbiano servito almeno tre anni colla qualità d'ufficiale o come militare di truppa, dovranno compiere questo periodo di servizio come militari di truppa, dopo del quale saranno iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

I militari vincolati alla ferma permanente, che si trovino sotto le armi alla promulgazione della presente legge, continueranno negli obblighi di servizio da loro contratti.

Essi potranno però essere ammessi ove ne abbiano i requisiti alla rafferma con premio dopo compiuti 5 anni di servizio.

(Approvato).

Art. 6.

La disposizione di cui all'art. 123 relativa alla decorrenza della ferma di anni cinque è applicata a tutti coloro che si trovano sotto le armi con la ferma temporanea di sottufficiale alla data della promulgazione della presente legge. (Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Domanderei ora al signor ministro dei lavori pubblici, se crede che si debba intraprendere la discussione del secondo progetto iscritto nell'ordine del giorno: « Determinazione e riscossione del contributo delle provincie e degli altri enti interessati nelle opere idrauliche di seconda categoria ».

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io sono agli ordini del Senato.

Approvazione del progetto di legge: « Determinazione e riscossione del contributo delle provincie e degli altri enti interessati nelle opere idrauliche di seconda categoria » (N. 19).

PRESIDENTE. Si passa dunque alla discussione del disegno di legge segnato col n. 2: « Determinazione e riscossione del contributo delle provincie e degli altri enti interessati nelle opere idrauliche di seconda categoria ».

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il progetto di legge.

(V. stampato N. 19).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

I contributi che le provincie e gli altri enti interessati debbono pagare allo Stato per le opere idrauliche classificate in 2^a categoria per le leggi 5 luglio 1882, n. 876, e 18 gennaio 1885, n. 2885, saranno fino a tutto il 1885 commisurati nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente alla decorrenza della classificazione di tali opere e coi li-

miti e con le norme stabilite dalla legge 3 luglio 1875, n. 2600.

I detti contributi pel decennio 1886-1895 e pei decenni susseguenti saranno pure determinati e riscossi come è stabilito dalla citata legge 3 luglio 1875.

Questo metodo di determinazione e di riscossione dei contributi sarà parimenti adottato per le opere che venissero classificate in seconda categoria dopo la presente legge.

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Fino a quando i contributi delle provincie e degli altri interessati per le opere idrauliche di 2^a categoria non siano definitivamente determinati pel decennio 1886-1895, e per i decenni successivi, giusta l'articolo primo della legge 3 luglio 1875, n. 2600, il Governo del Re è autorizzato a riscuoterli nella stessa misura dei contributi stabiliti pel decennio precedente, salvo conguaglio.

(Approvato).

PRESIDENTE. In altra seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei tre progetti di legge approvati oggi per alzata e seduta.

Resta così esaurito l'ordine del giorno per quei progetti di legge che è stato possibile di discutere.

Sarà bene che domani si radunino gli Uffici per la loro costituzione.

Perciò invito i signori senatori a volersi radunare domani alle due pomeridiane per procedere alla costituzione degli Uffici.

La seduta pubblica avrà luogo alle tre pomeridiane, col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Modificazioni agli articoli 122 a 125, 137, 138, 139 e 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito;

Determinazione e riscossione del contributo

delle provincie e degli altri enti interessati nelle opere idrauliche di seconda categoria.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti;

Abolizione dei tribunali di commercio;

ConSORZI d'acqua a scopo industriale;

Ordinamento dell'istruzione secondaria classica;

Modificazioni agli articoli 82, 86, 93, 96, 158 a 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito.

La seduta è sciolta (ore 4 ¹/₄ pom.).